



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO

via Sabato Visco, 6/C – 84131 Salerno
Tel. (089) 332951

e-mail: del.salerno@lnd.it
pec: del.salerno@pec.lndcampania.it
Sito Internet: campania.lnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

Comunicato Ufficiale n. 07/GST del 6 marzo 2024

GIUDICE SPORTIVO

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA SALERNO

DECISIONI DEL 06/03/2024

Gara del 18/ 2/2024 ASDMARINADIEBOLI23CALCIO - REAL TAVERNA

Il Sostituto Giudice Sportivo Avv. Mariano Salvio, letto il preannuncio ed il reclamo correttamente proposti dalla società REAL TAVERNA, pervenuto nei termini di rito, avente ad oggetto la presunta posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, dei calciatori BUCCELLA ALESSIO (18.6.1999) e SOULEYMANE (30.6.1993), appartenenti alla società ASD Marina di Eboli, rilevato che dagli accertamenti esperiti presso l'ufficio tesseramento del C.R.C. si evince che entrambi i calciatori, come correttamente indicati ed identificati nelle distinte di gara a firma della società, sono regolarmente tesserati con decorrenza rispettivamente 1.2.2024 e 5.1.2024, per cui avevano titolo a prendere parte alla gara; dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle società interessate, ex art. 67 C.G.S., Delibera di rigettare il reclamo proposto dalla società REAL TAVERNA e di infliggere, di confermare il risultato di 0-0 acquisito sul campo ed i provvedimenti disciplinari già adottati e pubblicati sul relativo C.U. e di incamerare il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
Avv. Mariano Salvio**

Gara del 18/ 2/2024 SPORTING CELLE - SAPRI SOCC.SCHOOL CILENTO

Il Sostituto Giudice Sportivo Avv. Mariano Salvio, letto il preannuncio ed il reclamo proposti nei termini di rito dalla società SPORTING CELLE, in relazione alla gara in epigrafe; rilevato che la reclamante, in sede di preannuncio, non ha depositato l'attestazione del pagamento del contributo di accesso alla giustizia sportiva, come previsto dall'art. 67 C.G.S., richiedendo l'addebito sul proprio conto, rilevato che dall'attività istruttoria è emerso che il conto della reclamante non è capiente e, quindi, essa si trova nell'impossibilità di richiedere l'addebito; dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle società interessate, ex art. 67 C.G.S., dichiara il reclamo inammissibile e, per l'effetto, omologa il risultato di 2-2, conferma i provvedimenti disciplinari già adottati e pubblicati sul relativo C.U. e di incamerare il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
Avv. Mariano Salvio**

Publicato in Salerno il 6 marzo 2024.

**Il Segretario
Piero Malangone**

**Il Delegato
Donato Mauro**